

Accordo FATCA Italia - USA: al via la consultazione sul dlgs di ratifica

di Piergiorgio Valente - Valente Associati GEB Partners

In data 23 aprile 2014, il Dipartimento delle finanze del Ministro dell'economia e delle finanze italiano ha avviato la procedura di consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo di ratifica dell'Accordo cd. FATCA Italia – Stati Uniti. L'Accordo tra Italia e Stati Uniti per il miglioramento della tax compliance internazionale tramite l'applicazione della disciplina statunitense cd. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) è stato firmato in data 10 gennaio 2014.

Gli obblighi di comunicazione secondo lo schema di decreto legislativo

Secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo, le istituzioni finanziarie italiane (tenute allo scambio di informazioni ai sensi dell'Accordo FATCA) ("RIFI") comunicano all'Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:

a) in relazione ad ogni conto statunitense oggetto di comunicazione:

--- 1) il nome o la denominazione, l'indirizzo e il TIN statunitense di ciascuna persona statunitense titolare del conto. Nel caso di conto intrattenuto da una entità non finanziaria estera passiva ("Passive NFFE") che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale, risulta controllata da una o più persone statunitensi, la denominazione, l'indirizzo e l'eventuale TIN statunitense dell'entità, nonché il nome, l'indirizzo e il TIN statunitense delle persone statunitensi che la controllano;

--- 2) il numero di conto o, se assente, altra sequenza identificativa del rapporto di conto;

--- 3) la denominazione, il codice fiscale e il codice identificativo rilasciato e pubblicato in apposita lista dell'IRS ("GIIN") della RIFI;

--- 4) il saldo o il valore del conto alla fine dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela ovvero, se il conto è stato chiuso nel corso di tale anno o periodo, il saldo o il valore del conto immediatamente prima della chiusura;

b) nel caso di un conto di custodia statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a):

--- 1) l'importo totale lordo degli interessi, dei dividendi, nonché degli altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, comunque pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela; e

--- 2) i corrispettivi totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto dei beni patrimoniali pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela in relazione al quale la RIFI ha agito in qualità di custode, intermediario, intestatario o altrimenti come agente per il titolare del conto;

c) nel caso di un conto di deposito statunitense oggetto di comunicazione, oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo degli interessi pagati o accreditati sul conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela;

d) nel caso di qualsiasi conto statunitense oggetto di comunicazione, diverso da quelli di cui alle lettere b) o c), oltre alle informazioni elencate nella lettera a), l'importo totale lordo pagato o accreditato al titolare del conto in relazione al conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela con riferimento al quale la RIFI agisce in qualità di incaricata dal debitore o dal beneficiario effettivo o in nome proprio,

compreso l'importo complessivo di pagamenti a titolo di riscatto effettuati al titolare del conto nel corso dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione alla clientela.

Le RIFI determinano l'importo e la qualificazione dei pagamenti effettuati sulla base delle definizioni e qualificazioni giuridiche previste dalla legislazione tributaria italiana.

Le informazioni trasmesse all'Agenzia delle Entrate contengono la valuta con la quale sono denominati gli importi comunicati. Secondo quanto previsto dallo schema di decreto legislativo di ratifica, il termine per la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle informazioni relative all'anno solare precedente è il 30 aprile di ciascun anno.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate verranno stabilite le modalità di trasmissione e l'eventuale proroga del termine di scadenza per il primo invio dei dati.

Al fine di ottenere il codice GIIN e di essere incluse nella cd. FFI list (i.e., la lista delle Foreign Financial Institutions) redatta dall'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, le RIFI sono tenute a registrarsi entro il 30 novembre 2014, secondo le procedure stabilite dalle competenti Autorità fiscali statunitensi. Il termine per l'invio di contributi e osservazioni sul contenuto dello schema di decreto legislativo scade l'8 maggio 2014.

In sede di presentazione dei commenti devono essere individuati gli articoli o gruppi di articoli a cui i contributi si riferiscono.

La consultazione si rivolge a cittadini, operatori economici, associazioni di categoria, ordini professionali ed esperti della materia.

L'Accordo FATCA Italia – Stati Uniti

Con l'obiettivo di assicurare la tax compliance transfrontaliera e di rendere effettiva la trasparenza nei rapporti tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, riducendo al contempo i costi di compliance per gli istituti finanziari, l'“Agreement between the Government of the United States and the Government of the Republic of Italy to Improve International Tax Compliance and to Implement FATCA” (cd. “Accordo FATCA”), sottoscritto in data 10 gennaio 2014, prevede lo scambio di informazioni automatico in materia fiscale, da applicare su base di reciprocità.

Ai sensi dell'Accordo FATCA, la procedura per lo scambio di informazioni dovrà essere applicata ai conti detenuti negli Stati Uniti da parte di soggetti residenti in Italia e a quelli detenuti in Italia da soggetti residenti negli Stati Uniti.

Secondo quanto disposto dall'art. 2 dell'Accordo FATCA, lo scambio di informazioni tra le Amministrazioni finanziarie dei due Paesi, da realizzarsi in via automatica e a cadenza annuale, dovrà riguardare gli elementi indicati di seguito:

- il nome e i dati identificativi del titolare del conto;
- il numero di conto;
- il nome e i dati identificativi dell'istituto finanziario che effettua la comunicazione;
- il saldo o il valore del conto medesimo al termine dell'anno solare interessato o di altro “appropriate reporting period”.

Tra i principali benefici dell'Accordo FATCA, oltre alla reciprocità dei flussi informativi, assumono particolare rilevanza:

- l'esenzione dalla ritenuta del 30% (prevista dalla disciplina FATCA) sui pagamenti di fonte statunitense;
- la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla protezione dei dati;
- la generale semplificazione degli oneri di adempimento per gli intermediari finanziari italiani, i quali saranno tenuti a relazionarsi esclusivamente con l'Amministrazione finanziaria nazionale e non con quella statunitense.

Secondo quanto dichiarato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, l'Accordo FATCA “rappresenta un passaggio importante nel percorso per la costruzione del nuovo standard globale per lo scambio automatico di informazioni, che è basato sul modello di accordo intergovernativo elaborato con gli Stati Uniti ed è in corso di avanzata elaborazione in ambito OCSE”.

Il Ministro ha inoltre espresso l'auspicio di una pronta ratifica dell'Accordo FATCA da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, in modo tale da consentire l'applicazione del medesimo a partire dalla data dell'1 luglio 2014, come previsto dalla disciplina statunitense FATCA.

L'Accordo FATCA sottoscritto da Italia e Stati Uniti si basa sulle disposizioni contenute nel modello di accordo fiscale internazionale FATCA (di seguito, "Modello FATCA"), volto a regolare le procedure per lo scambio automatico di informazioni tra amministrazioni finanziarie, da e verso gli Stati Uniti.

Il Modello FATCA, negoziato tra gli Stati Uniti e cinque Paesi dell'Unione europea (Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e adottato in data 26 luglio 2012, prevede che gli Stati Uniti e ciascuno dei cd. partner FATCA assumano i seguenti obblighi:

- adottare la normativa di attuazione necessaria ai fini di richiedere agli istituti finanziari situati sul proprio territorio di acquisire e comunicare alle autorità dei partner FATCA le informazioni disciplinate dall'accordo medesimo;
- autorizzare le istituzioni finanziarie stabilite nel partner FATCA ad applicare tutte le misure necessarie in vista dell'identificazione dei conti statunitensi;
- trasmettere all'Amministrazione finanziaria statunitense, in via automatica, le informazioni ricevute da parte degli istituti finanziari.

Il Modello FATCA prevede altresì l'eliminazione dell'obbligo, per ogni istituto finanziario estero stabilito all'interno della giurisdizione di un partner FATCA, di concludere un accordo generale direttamente con l'Internal Revenue Service, a patto che l'istituto finanziario stesso abbia provveduto a registrarsi presso l'Internal Revenue Service medesima o sia escluso dall'obbligo di registrazione ai sensi dell'accordo specifico o delle indicazioni fornite da quest'ultima autorità.

Copyright © - Riproduzione riservata